

## **La Corte costituzionale tra le maglie della Rete: qualche considerazione\***

CARMELA SALAZAR\*\*

---

**Data della pubblicazione sul sito:** 10 febbraio 2023

### **Suggerimento di citazione**

C. SALAZAR, *La Corte costituzionale tra le maglie della Rete: qualche considerazione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2023. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

---

\* Il presente contributo approfondisce temi svolti in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* “Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità”, che si è tenuto il 25 novembre 2022. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: <https://www.radioradicale.it/scheda/683225/corte-costituzionale-e-opinione-pubblica-genesi-forme-finalita>.

\*\* Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Reggio Calabria “Mediterranea”. Indirizzo mail: [carmela.salazar@unirc.it](mailto:carmela.salazar@unirc.it).

1. Le brevi notazioni che seguono si soffermano su alcuni aspetti della strategia comunicativa avviata dalla Corte attraverso l'istituzione del proprio sito *web*, cui si sono aggiunti, nel tempo, un canale su *YouTube* e vari *account* sui principali *social media*. Tuttavia, poiché su di essi sono inseriti, in linea di massima, gli stessi materiali pubblicati sul sito, è questo ad avere assunto un ruolo di primo piano nel “nuovo” programma di comunicazione digitale messo a punto dalla Consulta con l'ausilio del suo Ufficio stampa, a lungo guidato da una giornalista professionista.

Valicando i confini immateriali della Rete, la Corte si è arresa allo “spirito del tempo”, come del resto hanno fatto molti altri Giudici costituzionali nel mondo, sebbene le modalità seguite da ognuno di essi per attingere alle risorse della tecnologia digitale ed insediarsi nel *web* siano molteplici, e tra di esse non sempre coincidenti. Per la nostra Corte, si è trattato di una scelta compiuta in assenza di norme che ne regolino l'ingresso e la permanenza *online*, il che le ha consentito di rimodellare progressivamente la struttura del sito, con il supporto dell'Ufficio stampa, sino alla ricca ed articolata configurazione attuale.

Considerando che la creazione del dominio intestato alla Corte costituzionale risale alla fine del secolo scorso, l'evoluzione del sito si è compiuta in un lungo arco temporale. Tuttavia, essa ha subito un'accelerazione negli anni più recenti, in parallelo agli interventi con cui la Corte ha ridefinito variamente il proprio rapporto con la società civile: si allude, ovviamente, alla riforma delle Norme integrative, che ha razionalizzato gli orientamenti giurisprudenziali sugli interventi dei terzi ed ha sancito la possibilità dell'ingresso in giudizio degli *amici curiae* e degli “esperti”, ma anche – guardando al di là delle dinamiche processuali – agli incontri svolti dai giudici costituzionali nelle scuole e nelle carceri. Si tratta di innovazioni dai tratti eterogenei, ciascuna delle quali presenta specifici profili problematici: eppure, tutte suscitano analoghe domande, con riguardo alla “sostenibilità” dell'impatto da esse prodotto sull'equilibrio, complesso e delicato, tra l'“anima giurisdizionale” e l'“anima politica” del Giudice delle leggi.

2. In particolare, se ci si sofferma sulla comunicazione *online* della Corte e si parte dal presupposto che, come è noto, “il *medium* è il messaggio”, ci si può chiedere se e in che misura l'attivazione e il progressivo arricchimento del sito abbiano innestato una discontinuità nella prassi comunicativa del Giudice costituzionale.

Questa, sin qui, si è strutturata essenzialmente attraverso le conferenze stampa svolte dai Presidenti in occasione dell'incontro annuale con gli organi di informazione, ai quali viene affidata la diffusione dei contenuti del discorso presidenziale, che perciò giungono ai cittadini attraverso la selezione e la rielaborazione operate dalla narrazione giornalistica dell'evento. La comunicazione mediante il sito *web* consente invece alla Corte, per la prima volta nella sua storia, di gestire in piena autonomia un canale di “dialogo” *diretto* con i cittadini, attraverso molteplici materiali da essa stessa prodotti e “caricati” *online*:

è inevitabile notare le analogie con il *modus operandi* seguito comunemente dagli organi politici per tentare di conquistare e di mantenere il più ampio consenso popolare e di rinsaldare, così, la propria legittimazione.

Si tratta di una suggestione allarmante: la legittimazione della Corte discende dalla Costituzione, e poiché il miglior modo per preservarla consiste nello svolgimento «con disciplina e con onore» (art. 54, c. 2, Cost.) delle funzioni di garanzia che le sono affidate, i giudici costituzionali – ancor più di ogni altro giudice – sono tenuti a bandire dal proprio *habitus* mentale ogni preoccupazione relativa all’ottenimento di un consenso diffuso sulle loro decisioni. Tale preoccupazione, oltre a risultare estranea, in linea di principio, all’esercizio della funzione giurisdizionale, appare chiaramente incompatibile con il tratto contro-maggioritario che individua il connotato identificativo dei Tribunali costituzionali.

Tuttavia, il parallelo tra la Corte e gli altri giudici necessita di una precisazione: a differenza di quel che accade con riguardo alle decisioni di questi ultimi, infatti, per quelle della Corte l’ordinamento non predispone alcuno strumento che ne assicuri l’ottemperanza o l’esecuzione forzata. Il divieto di impugnazione sancito dall’art. 137, u. c, Cost. comporta che non sia possibile contestare la correttezza delle decisioni del Giudice costituzionale attraverso procedimenti giuridici predisposti *ad hoc*, ma non assicura anche che i soggetti chiamati a darvi seguito si attiveranno immancabilmente in tal senso (basti qui ricordare le lunghe sequenze di “moniti” al legislatore caduti nel vuoto), e tanto meno esclude che le pronunce diventino materia di dibattito, anche aspro ed acceso, nella sfera pubblica.

Per questa ragione, quando il Giudice delle leggi elabora la trama argomentativa delle proprie pronunce, si avvale di un linguaggio dall’elevata caratura tecnico-giuridica: esso non intende soltanto rispondere alle domande poste dalle parti nel corso del processo, ma punta anche a convincere della bontà della soluzione offerta, di volta in volta, sia gli operatori istituzionali – i giudici, il legislatore, la pubblica amministrazione – il cui intervento si rivela in genere necessario perché le decisioni della Corte, ordinariamente non auto-applicative, non rimangano lettera morta; sia la comunità scientifica, il cui costante vaglio critico sull’operato del Giudice costituzionale si riverbera sull’autorevolezza e sulla credibilità di quest’ultimo, influenzando anche l’andamento della discussione pubblica. Sempre che l’eco del dibattito scientifico superi l’ambito strettamente accademico e non si dissolva nel *maelstrom* di dati, notizie e informazioni generato senza sosta dalla Rete.

In questa luce va collocata l’inversione, rispetto alle decisioni dei giudici comuni, tra il ruolo della funzione endoprocessuale della motivazione – sostanzialmente azzerato dal divieto di impugnazione – e quello della funzione extraprocessuale della stessa. Come è noto, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale rende le decisioni potenzialmente conoscibili dall’intera collettività: tuttavia, la Corte considera quali “interlocutori privilegiati” i soggetti ora visti,

anche perché l'adesione degli altri poteri dello Stato e della "comunità dei chierici" alle argomentazioni volte a giustificare un determinato dispositivo ne rafforza la capacità persuasiva agli occhi dei consociati. Dunque, anche a quelli dei cittadini "comuni", che non sono in grado di misurarsi direttamente con la sofisticata complessità del linguaggio della Corte.

Inutile sottolineare che l'adesione da parte di questa componente qualificata dell'uditorio della Corte tiene conto della plausibilità e della pregevolezza del discorso logico-giuridico svolto dal Giudice costituzionale, come anche della correttezza complessiva del suo *modus agendi*, ed è perciò cosa ben diversa dal consenso popolare cui mirano, ordinariamente, gli organi politici.

3. Nonostante le differenze ora evidenziate tra i giudici comuni e la Corte, resta comunque fermo anche con riguardo a quest'ultima l'imperativo che vieta ogni "mediatizzazione" suscettibile di tralignare in forme di "spettacolarizzazione".

In questa sede non è dato soffermarsi oltre su tale complessa tematica: tuttavia, è possibile affermare che, come notava più di cinquant'anni or sono Guy Debord, la spettacolarizzazione delle istituzioni pubbliche si manifesta, tra l'altro, quando esse si avvalgano dei *media* – oggi, anche di quelli digitali – per svolgere un discorso che si traduca in un monologo auto-elogiativo, e quando a tal fine ostentino la tendenza a "far vedere" ai cittadini, trasformati in un pubblico di spettatori passivi, i più svariati aspetti delle loro attività, in nome del (falso) mito della "massima trasparenza". In questa prospettiva sembra muoversi, ad esempio, il Tribunale supremo federale brasiliano, che gestisce direttamente un canale televisivo e rende accessibili, in diretta, le udienze e le sedute della camera di consiglio.

Non sembra, per contro, che possa parlarsi di una tale discutibile "mediatizzazione-spettacolarizzazione" nel caso della nostra Corte. Essa utilizza il sito per "parlare" al proprio uditorio *nella sua totalità*, posto che esso coincide idealmente con l'intera collettività, destinataria della pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle decisioni: le quali, però, come si è visto, sono in pratica rivolte, oltre che ai soggetti direttamente coinvolti nei giudizi, agli "interlocutori privilegiati" che compongono la cerchia degli "addetti ai lavori" e degli "esperti".

Con questi, la Corte continua a "parlare" anche *online*: si pensi alle sezioni del sito che permettono di accedere ai verbali delle udienze, al calendario dei lavori, al registro degli atti di promovimento dei giudizi, agli atti di convegni e seminari, alle decisioni, etc. La vera novità, come si accennava prima, è costituita dalla predisposizione di sezioni del sito che, pur se accessibili a chiunque vi si colleghi, appaiono destinate alla restante parte dell'uditorio, formata da cittadini "comuni": i quali, ovviamente, compongono la maggioranza della collettività. Tuttavia, non sembra che sia questo il dato rilevante per la Corte.

Scorrendo i materiali rivolti a questa componente dell'uditorio – i comunicati relativi alle decisioni, i *files* audio contenuti nella *Libreria dei Podcast della Corte*

*costituzionale*, l'*Annuario* sulle decisioni e sulle attività riferibili all'anno precedente, etc. – i cittadini “comuni” ai quali la Corte “parla” *online* appaiono quale “categoria” generale e astratta, composta da tutti coloro che, indipendentemente da ogni altro tratto distintivo, siano accomunati dall'interesse alla comprensione dei meccanismi e delle finalità del processo costituzionale ed al ruolo complessivo della Consulta: i materiali ora visti risultano “confezionati” proprio per soddisfare tale interesse.

Nel breve giro di queste note, può notarsi come alcuni di essi – l'*Annuario* e i *files* audio in cui i giudici ricordano le “sentenze che ci hanno cambiato la vita” – si riferiscano agli orientamenti della Corte delineatisi nel passato più recente ovvero in quello più lontano, e perciò favoriscano una lettura dell'operato della stessa in chiave storico-sistemica. Altri materiali si rivolgono al presente, come ad esempio i comunicati relativi alle decisioni, sui quali è il caso di soffermarsi.

4. Poche parole sui comunicati “illustrativi”, pubblicati *online* insieme alle decisioni cui si riferiscono.

Essi, ripercorrendo la motivazione delle decisioni insieme al dispositivo, non divulgano soltanto ciò che è stato deciso, ma mirano a rendere intellegibile ai più il percorso argomentativo seguendo il quale la Corte, movendo dalla Costituzione, è giunta alla chiusura del processo. Ponendosi come strumenti di “lettura assistita” delle decisioni nella loro interezza, i comunicati evidenziano il dato che emerge da ognuna di esse: l'inesauribile capacità della Carta del 1948 di offrire alla Corte le coordinate per elaborare le risposte alle domande di giustizia costituzionale che le vengono rivolte. In questa luce, può dirsi che i comunicati “illustrativi” mirino anche a consolidare la legittimazione della Corte: la fiducia dei cittadini nella persistente attualità della Costituzione individua, infatti, la premessa necessaria perché si rinsaldi, al tempo stesso, l'affidamento degli stessi nella funzione di garanzia assegnata dalla Carta repubblicana al Giudice delle leggi.

Va però detto che mentre sembra che i comunicati siano effettivamente consultati dagli operatori dell'informazione, come si evince dalla circostanza che la stampa ne recepisce spesso i contenuti, non è dato al momento sapere se ed in che misura un analogo successo sia registrabile presso i cittadini “comuni”, che dovrebbero esserne i primi fruitori. Per favorire la consultazione da parte di questi ultimi, peraltro, il linguaggio dei comunicati si discosta da quello delle decisioni, senza tuttavia appiattirsi sul linguaggio comune, risultando evidentemente quest'ultimo troppo “povero” per rendere giustizia – è il caso di dire – alla complessità delle motivazioni delle pronunce costituzionali: il lessico dei comunicati, insomma, attinge sia all'uno che all'altro linguaggio, componendo un *mix* tra i due. Si tratta di un'operazione di “traduzione” non sempre facile, anche perché, a differenza di quanto accade nella traduzione dei testi letterari, non basta che – secondo l'insegnamento di Umberto Eco – essa miri a “dire quasi la stessa

cosa” espressa nel linguaggio originario, dovendo i comunicati “dire *proprio* la stessa cosa” rispetto alle decisioni, correndo altrimenti il rischio, contraddittoriamente, di ingenerare nei cittadini “non esperti” fraintendimenti ed equivoci sull’operato del Giudice costituzionale.

In questa luce, ci si chiede come mai la Corte non abbia fissato la procedura relativa all’adozione e alla formulazione dei comunicati, lasciando che essa si definisca in via di prassi. Secondo le indicazioni date dal Presidente Lattanzi in occasione di una relazione svolta a Karlsruhe ed avente ad oggetto proprio la comunicazione della Corte, la scelta di emettere il comunicato viene valutata da tutti i giudici al momento della lettura collegiale del testo, ovvero dal Presidente e dall’estensore in un momento successivo. Segue la prima bozza del comunicato, che proviene dall’estensore o da un suo assistente di studio e che viene rivista dall’Ufficio stampa, mentre la supervisione del titolo e quella della stesura definitiva del comunicato spettano al Presidente. Rispetto a tale quadro, un’ulteriore modifica delle Norme integrative potrebbe meglio scandire le varie fasi dell’*iter*, sia per quel che riguarda l’individuazione dei casi in cui adottare i comunicati, sia per la ripartizione dei compiti affidati al collegio e quelli spettanti ai singoli giudici, ovvero al Presidente. In particolare, in coerenza con il ruolo rivestito dal principio di collegialità nel nostro sistema di giustizia costituzionale, la (maggioranza della) Corte dovrebbe essere coinvolta nella decisione relativa all’adozione dei comunicati e nella supervisione finale del titolo e del testo degli stessi, mentre gli snodi intermedi tra questi passaggi potrebbero essere seguiti dal Presidente, unitamente al giudice estensore, in collaborazione con l’Ufficio stampa.

5. L’opportunità della proceduralizzazione volta a valorizzare il principio di collegialità si palesa anche, se non soprattutto, per i comunicati “anticipatori”. In tal caso, come si sa, la diffusione del contenuto del dispositivo, e talvolta anche di stralci della motivazione, avviene prima che la decisione sia depositata, al fine di bloccare il *tourbillon* di illazioni sui *media* e di prese di posizione nel mondo della politica che si avvia quando la Corte sia chiamata ad esprimersi su questioni di particolare rilievo.

Ricorrendo a questo tipo di comunicati, la Consulta si auto-vincola, in via di fatto, a riprodurre integralmente il contenuto dell’“annuncio” nel testo definitivo della decisione: ciò potrebbe creare qualche disagio, nel caso in cui sopraggiungano novità – sul piano del diritto interno, come di quello internazionale o ancora di quello dell’UE – che richiedano un ripensamento dei passaggi della motivazione o addirittura del dispositivo già resi noti attraverso l’“anticipazione”. Eppure, la Corte accetta questo rischio: del resto, essa da sempre ha mostrato preoccupazione per gli effetti deleteri, sulla propria immagine pubblica, derivanti da “narrazioni” screditanti e prive di fondamento provenienti

dalla “piazza” mediatica o dall’arena politica, ed a maggior ragione tale timore si giustifica nell’era della post-verità, in cui le *fake news* circolano senza controllo sulla Rete, raggiungendo una diffusione capillare mai registrata in passato. Peraltro, le pseudo-ricostruzioni dello svolgimento della discussione, basate in genere su indiscrezioni e fughe di notizie, innescano talvolta un circolo vizioso, poiché se la Corte provvedesse, ad esempio, alla smentita ufficiale della notizia relativa alla presunta contrapposizione tra schieramenti formatisi in seno al collegio durante la discussione, essa stessa rischierebbe di violare il segreto della camera di consiglio.

Ciò non toglie che tali comunicati suscitino perplessità: in particolare, l’“anticipazione” dei dispositivi delle sentenze di accoglimento sul sito istituzionale della Corte può, per un verso, apportare non già elementi di chiarezza, bensì di confusione tra i cittadini “comuni”, qualora questi reputino che tale comunicazione valga a “ufficializzare” la dichiarazione di incostituzionalità, e perciò si comportino di conseguenza, esponendosi a sanzioni per la mancata osservanza di norme vigenti. Per altro verso, non è escluso che l’“annuncio” produca incertezza sul da farsi anche negli organi pubblici, trovandosi questi a dare applicazione ad una norma che è ancora in vigore, ma che è certo che di lì a poco (anche se non è possibile sapere esattamente quando...) cesserà di avere efficacia, in seguito alla pubblicazione della decisione.

Vi è poi un’ulteriore criticità, derivante dalla circostanza che con questi comunicati la Corte “parla” di giudizi dei quali si è esaurito il rito, ma che non possono dirsi del tutto “chiusi”, risultando *in itinere* la decisione finale.

Il disvelamento anticipato dell’esito del processo costituzionale influisce, in genere, sulla discussione pubblica relativa alla decisione della Corte, orientandone le traiettorie sulla individuazione delle possibili argomentazioni idonee a supportare il dispositivo “annunciato”. Tale effetto si produce *motu proprio* e non è governabile dalla Corte: tuttavia, il ricorso reiterato ai comunicati “anticipatori” può indurre i cittadini “comuni” a maturare il convincimento erroneo che il Giudice costituzionale, dinanzi a questioni “divisive”, sveli il dispositivo della decisione al fine di indirizzare su di esso il dibattito nella sfera pubblica, per poi tenere conto delle diverse opinioni – specie di quelle prevalenti nella discussione – in occasione della stesura della motivazione.

Sembra pertanto opportuno che l’adozione dei comunicati “anticipatori” sia limitata ai soli casi in cui si palesi in modo particolarmente stringente la necessità di contrastare l’eventualità di fughe di notizie idonee ad alimentare ricostruzioni arbitrarie del processo decisionale. Una volta emesso il comunicato, la Corte dovrebbe comunque provvedere a licenziare la stesura definitiva della motivazione nel tempo più breve possibile, mostrando così di attingere all’impianto argomentativo elaborato già al momento dell’“anticipazione” del dispositivo, e di non curarsi di come possa evolvere la discussione pubblica sul contenuto del

comunicato. Può estendersi alla Consulta, infatti, il principio applicabile ad ogni giudice, secondo cui per svolgere le proprie funzioni «con disciplina e con onore» non è sufficiente *essere* imparziale e indipendente – e perciò, insensibile alle influenze indebite provenienti dall'esterno del processo, incluse le pressioni esercitate dalla “piazza” – ma è necessario anche *apparire* tale.